COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.: 53 del 20/05/2014

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E

DETRAZIONI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di Maggio, alle ore 19:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1[^] convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.		Consiglieri Comunali	Pres./Ass.	
1	GNASSI ANDREA	SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO		assente	18	MARCELLO NICOLA	assente
3	ALLEGRINI MASSIMO		presente	19	MAURO GENNARO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO		presente	20	MAZZOCCHI CARLO	presente
5	ASTOLFI ALBERTO		presente	21	MORETTI GIULIANA	assente
6	BERTOZZI SIMONE		presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	CAMPORESI LUIGI		presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
8	CASADEI MARCO		assente	24	PAZZAGLIA FABIO	presente
9	CINGOLANI LILIANA		presente	25	PICCARI ENRICO	assente
10	DONATI SARA		presente	26	PICCARI VALERIA	assente
11	FRANCHINI CARLA		assente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO		presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO		presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO		presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO		presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO		presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	MANCINI ROBERTO		presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 23 - Totale assenti n. 10

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014.

Il Presidente del Consiglio su accordo del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto congiuntamente ai punti nn. 1 Delibera di C.C. n. 51 del 20.05.2014 ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri,

2 ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni TASI – Anno 2014", 4 ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" e 5 ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014", iscritti all'Ordine del Giorno della seduta odierna.

Presenti n. 23: Sindaco Gnassi, i Conss.: Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mancini, Mauro, Mazzocchi, Morolli, Pazzaglia, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci e Zoffoli.

Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione l'emendamento n. 1 del Cons. Renzi così formulato: Ridurre l'aliquota IMU per gli immobili ad uso (D1 – D7) produttivo dallo 0,89% allo 0,76%

e per i terreni agricoli dallo 0,89% allo 0,76%.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 15 voti contrari (PD – Rimini x Rimini), 6 favorevoli (Cons. Renzi – Movimento 5 Stelle – PDL) e 2 astenuti (i Conss.: Galvani e Pazzaglia), espressi per alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco).

Viene quindi posto in votazione l'emendamento n. 2 del Cons. Renzi così formulato: Ridurre l'aliquota IMU prevista sugli immobili dallo 1,04% allo 0,76%.

Il Consiglio respinge l'emendamento con 16 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini), 6 favorevoli (Cons. Renzi – Movimento 5 Stelle – PDL) e 1 astenuto (Cons. Pazzaglia), espressi per alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio pone ora singolarmente in votazione gli emendamenti n. 3 e 4 del Cons. Renzi, rispettivamente così formulati:

Emendamento n. 3: Ridurre l'aliquota IMU prevista sugli immobili "a disposizione" dallo 1,06% allo 0,76%;

Emendamento n. 4: Ripristinare la maggiore detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni per l'anno 2014.

Gli emendamenti vengono respinti dal Consiglio con il medesimo risultato: 16 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini), 3 contrari (Cons. Renzi – PDL) e 4 astenuti (Conss.: Pazzaglia, Franchini, Camporesi e Tamburini), espressi per alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco).

Intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento n. 5 del Cons. Renzi, i Conss.: Galvani e Allegrini.

Il Presidente del Consiglio pone infine in votazione l'emendamento n. 5 presentato dal Cons. Renzi alla proposta deliberativa in oggetto così formulato: Ridurre l'aliquota sugli immobili in locazione con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali dallo 0,7% allo 0,4%.

Il Consiglio respinge l'emendamento con 16 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini – Cons. Franchini), 3 favorevoli (Cons. Renzi – PDL) e 4 astenuti (i Conss.: Pazzaglia, Allegrini, Tamburini e Camporesi), espressi per alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, nel corso dell'anno 2013 sono state emanate, in materia d'imposta municipale propria (IMU), molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo, che si possono come di seguito riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;
- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata IMU 2013, relativamente alle medesime situazioni impositive, già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e l'abitazione principale (introduzione della c.d. mini imu);
- con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno 2014, fra l'altro, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. "di lusso") ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati;

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147 è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU – applicabile solo sulle abitazioni principali cd. "di lusso" e gli altri immobili);

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2014, di dover rispettare il suddetto vincolo normativo;

VISTO a riguardo il D.L. n. 16 del 06/03/2014 (conv. in L. n. 68/2014), che ha apportato modifiche alla L. n. 147/2013, quale, tra le altre, la facoltà riconosciuta ai Comuni, per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, di oltrepassare i sopraindicati limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

DATO ATTO che, di conseguenza, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI il nuovo limite di riferimento risulta determinato nella misura massima del 11,40 per mille;

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 35/2013 e di C.C. n. 106/2013 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2013;

VISTE le linee guida dell'amministrazione comunale per l'anno 2014;

RITENUTO, a tal fine, di determinare, in parte a conferma di quanto già approvato per l'anno 2013, le seguenti aliquote IMU, in vigore dal 01/01/2014:

aliquota dello 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota dello 0,7 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto registrato, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni e relative pertinenze locate o concesse in comodato, con contratto registrato, agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota dello 0,89 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;
- terreni agricoli;
- aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
- abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;
- abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;

aliquota del 1.04 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

VALUTATO, inoltre, di avvalersi anche per l'anno 2014 della facoltà prevista dal c. 10, art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, confermando a tale fine l'elevazione di € 50 della detrazione IMU per l'abitazione principale, già approvata per l'anno 2012 e 2013, in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e dell'equilibrio di bilancio, come di seguito individuate:

- pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche (possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):
- a) residenti e dimoranti abitualmente nel comune;
- b) di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%;
- c) proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata

- gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà, e la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini IMU, entro i limiti di cui al successivo punto;
- d) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2013 a € 9.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2013, viene fissato in € 15.500 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;
- redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati;
- redditi domenicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino a € 15,49, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa.

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione IMU per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo IMU, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

ATTESO che, per l'anno 2014, non risulta applicabile la maggiore detrazione per figli di età non superiore a ventisei anni, in quanto prevista limitatamente per gli anni 2012 e 2013;

CONSIDERATO opportuno di riepilogare, a tal fine, le detrazioni d'imposta per abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9 applicabili dal 01/01/2014:

- € 200 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- **elevazione della detrazione di € 50** per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, individuati secondo i criteri fissati nel presente atto;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, dal momento che si sostanzia nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 2014, a parziale conferma di quanto già approvato per l'anno 2013 con deliberazioni di C.C. n. 35/2013 e n. 106/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il D.M. del 29/04/2014 differisce al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);

VISTI i pareri:

- favorevole espresso dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dal Direttore delle Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa Vandi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi, in data 08.05.2014:
- favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- delle Commissioni Consiliari Permanenti 1^e e 5^e riunite in seduta congiunta in data 13.05.2014;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 16 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini), 7 contrari (Movimento 5 Stelle – Cons. Renzi - PDL – SEL) e nessun astenuto, espressi dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU):

aliquota dello 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota dello 0,7 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto registrato, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni e relative pertinenze locate o concesse in comodato, con contratto registrato, agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota dello 0,89 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;
- terreni agricoli;
- aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
- abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;
- abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- aliquota del 1,04 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

- 2) di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati, per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU e TASI;
- 3) di confermare l'elevazione di € 50 della detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9, già approvata per l'anno 2012 e 2013, in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale;
- 4) di individuare le situazioni di disagio economico e sociale per le quali è riconosciuta l'elevazione della detrazione per abitazione principale di cui al precedente punto 3), nelle seguenti condizioni personali ed economiche:
 - pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche (possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):
 - a) residenti e dimoranti abitualmente nel comune;
 - b) di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%:
 - c) proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà, e la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini IMU, entro i limiti di cui al successivo punto;
 - d) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2013 a € 9.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2013, viene fissato in € 15.500 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;
- redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati;
- redditi domenicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino a € 15,49, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa;

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione IMU per abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo IMU, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

- 5) di riepilogare, a tal fine, le detrazioni d'imposta per abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9 applicabili dal 01/01/2014:
 - € 200 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

 elevazione della detrazione di € 50 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, individuati secondo i criteri fissati nel presente atto;

6) di dare atto che:

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

CON 17 voti favorevoli (PD – FDS – Rimini x Rimini – SEL), 6 contrari (Movimento 5 Stelle - Cons. Renzi – PDL), nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 53 del 20/05/2014

PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TURCI DONATELLA

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 22.05.2014.

Rimini lì 22.05.2014

SEGRETARIO GENERALE Laura Chiodarelli



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale Via Ducale, 7 - 47921 Rimini tel. 0541 704179 - fax 0541 704710 www.comune.rimini.it tributi@comune.rimini.it uficio.tributi@pec.comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE TECNICA

In materia d'imposta municipale propria (IMU), nel corso del 2013, il Legislatore è intervenuto in più occasioni per introdurre modifiche alla disciplina del tributo, con la finalità di giungere alla complessiva riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

Le disposizioni legislative emanate in materia di tributi locali, hanno riguardato principalmente:

- la previsione di agevolazioni tributarie ai fini IMU, che hanno interessato solo alcune delle fattispecie impositive, quali l'abitazione principale, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali;
- l'istituzione di un nuovo tributo denominato IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e la medesima imposta municipale propria (IMU).

Per quanto concerne l'IMU, in particolare, nel 2013 si sono succeduti diversi interventi legislativi mirati fondamentalmente all'abolizione della rata acconto (D.L. n. 102/2013, conv. in L. n.124/2013) e della rata saldo (D.L. n. 133/2013, conv. in L. n. 5/2014), limitatamente alle sopraindicate situazioni e con modalità, in taluni casi, diversificate (ad es. i terreni agricoli per la rata di acconto erano esclusi dal pagamento, a prescindere dall'utilizzo, mentre per la rata del saldo erano esclusi solo quelli condotti direttamente da coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola; oppure il caso dell'abitazione principale per la quale è stata introdotta la c.d. mini imu).

Inoltre, con il soprarichiamato D.L. n. 102/2013, dalla seconda rata 2013 è stata disposta l'abolizione ed a decorrere dal 01/01/2014 l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Ulteriori modifiche all'IMU sono state apportate con L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014), che, oltre all'istituzione della IUC, ha tra l'altro introdotto a regime, a decorrere dall'anno 2014, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, ponendo nel contempo riordino all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, interessato in questi ultimi anni da numerosi interventi legislativi.

Relativamente alla IUC, sostanzialmente di nuovo c'è la TASI, dal momento che per ciò che concerne la TARI viene riproposta la quasi medesima disciplina dell'ex TARES e per l'IMU continua a trovare applicazione la legislazione di riferimento.

Tra TASI e IMU la L. n. 147/2013 individua una stretta correlazione, tant'è che ad es. per la TASI, quale imposta anche di carattere patrimoniale, vengono espressamente richiamate e sono applicabili alcune delle disposizioni IMU.

A tale proposito, la medesima L. n. 147 prevede specifici vincoli nella determinazione delle relative aliquote: i commi 640 e 677, art. 1, infatti, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per l'anno 2014, con D.L. n. 16/2014 (conv. in L. n. 68/2014), è stata riconosciuta ai comuni la facoltà, nella determinazione delle aliquote TASI, di superare i sopraindicati limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, nel rispetto delle finalità previste dal decreto medesimo, stabilendo di fatto il nuovo limite di riferimento all'11,40 per mille.

La manovra IMU per il 2014, pertanto, deve necessariamente tenere conto del nuovo assetto normativo in continua evoluzione, dell'esigenza di agire sulle leve fiscali di propria competenza con scelte ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti in materia, del principio di equità fiscale e dell'equilibrio del bilancio.

Le aliquote IMU che si propongono per l'approvazione con la presente proposta, rispettano, per ciascuna fattispecie impositiva, il suddetto limite massimo e risultano parzialmente a conferma di quanto già determinato per l'anno 2013. In particolare si sottolinea che vengono confermate tutte le riduzioni riguardanti canoni concordati (0,7%) e capannoni industriali ed opifici (0,89%); i terreni agricoli, per i quali sarebbe tornata in vigore l'aliquota dello 0,99% (la riduzione allo 0,76% valeva solo per il 2013, in quanto legata all'alluvione del 24/06/2013), vengono ridotti anch'essi allo 0,89%.

Le detrazioni d'imposta, a parte quelle relative ai figli di età non superiore ai ventisei anni, previste per legge solo per gli anni 2012 e 2013, sono interamente confermate.

Si ravvisa, infine, la necessità di approvare la presente delibera entro il termine di approvazione del Bilancio per l'anno 2014, con entrata in vigore dal 01/01/2014.

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI E FEDERALISMO MUNICIPALE D.ssa Ivana Manduchi